



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 11 febbraio 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 008

Prot. 075

Oggetto: **Nona salvaguardia – Domanda di accesso al beneficio da inviare agli Ispettorati territoriali del lavoro.**

Sommario: *L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 5 febbraio 2021 n. 860 – resa pubblica con comunicato del 10 febbraio – ha fornito le istruzioni agli uffici territoriali per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la legge n. 178/2020 in materia di nona salvaguardia, con specifico riferimento ai soggetti che devono presentare domanda di accesso al beneficio agli ITL.*

Precedenti INAPA *Messaggio del 19 gennaio 2021, circolare n. 68 del 31 dicembre 2020.*

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 860 del 5 febbraio 2021 – resa pubblica con comunicato del 10 febbraio –, ha fornito le istruzioni agli uffici territoriali del lavoro per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la legge n. 178/2020 in materia di nona salvaguardia per l'accesso a pensione e per la presentazione e l'esame delle relative istanze di accesso al beneficio (***cfr. circolare INAPA n. 68 del 31 dicembre 2020***).

Si ricorderà che i soggetti che devono presentare istanza agli uffici ITL sono i seguenti:

- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412^{ter} del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412^{ter} del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno



- svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, che abbiano o meno cessato l'attività lavorativa;
 - lavoratori con *contratto di lavoro a tempo determinato* e lavoratori *in somministrazione con contratto a tempo determinato*, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato con esclusione del settore agricolo e dei *lavoratori con qualifica di stagionali*.

Tali soggetti devono presentare le istanze di accesso al beneficio entro il termine perentorio del 2 marzo 2021.

La istanza deve essere **redatta sul modello LS1** allegato alla nota in commento, scegliendo la categoria di competenza; alla istanza deve essere allegata la dichiarazione relativa alle condizioni richieste per la specifica categoria che deve essere rilasciata secondo i moduli prestabiliti (LS-2, LS-3, e LS-4). Inoltre, va allegata copia del documento di identità e altra documentazione a seconda della specifica categoria.

La domanda deve essere presentata all'ufficio ITL competente – a seconda della categoria – tramite PEC, i cui indirizzi sono elencati in uno specifico allegato; in alternativa possono essere inviate tramite raccomandata AR.

In allegato si fornisce una tabella riepilogativa nella quale sono fornite alcune indicazioni utili per la compilazione e l'invio delle istanze.

I soggetti in questione, oltre alle istanze di accesso al beneficio, devono presentare **anche all'INPS domanda di verifica del diritto** e, se cessati dal rapporto di lavoro, in attesa che venga rilasciata la certificazione, sarà opportuno presentare anche domanda di pensione (*cf. messaggio INAPA del 19 gennaio 2021*)

Si resta a disposizione per qualsiasi supporto si rendesse necessario.

LA RESPONSABILE
(Anna Giannini)

Allegato: nota dell'INL n. 860 del 5 febbraio 2021, elenco PEC uffici territoriali INL, modello LS1, modello LS-2, modello LS-3 modello LS-4, tabella riepilogativa.